


COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

(Provincia di Lodi)



REGOLAMENTO AREA DI SGAMBATURA PER CANI

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 30/11/2015)

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4 – ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

ART. 6 – APERTURA DELL'AREA

ART. 7 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA

ART. 8 – SANZIONI

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani in un’area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e fruitori delle medesime. Le stesse, verranno individuate dall’Amministrazione Comunale, tra le aree verdi comunali ritenute idonee per tale fruizione a seguito di adeguata attrezzatura delle stesse.
L’indicazione ai fini dell’utilizzo del presente regolamento, avverrà con le modalità disposte dall’art. 2 comma 1.

Art. 4 – ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL’AREA

1. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell’area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che l’area non sia già occupata da altri utenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell’incolumità pubblica.
2. Se l’area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio o con la museruola indossata, vigilati e custoditi dai loro possessori/accompagnatori.
3. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l’opportunità, a tutela dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell’area.
4. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
5. Su tutta l’area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, o da guardia).
6. Gli utilizzatori dell’area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
7. L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di n. 10 cani.
8. È vietato l’accesso ai cani femmina nel periodo del calore.
9. È vietato somministrare cibo ai cani all’interno dell’area.

10. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 - b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE.

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne avvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 – APERTURA DELL'AREA

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni dalle 0.00 alle 24.00.

Art. 7 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Lodi può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 8 – SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del Capo 1° della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla Legge.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.